

Con la decisione della Cassazione più tempo per i ricorsi e zero versamenti

Precari, parola al giudice

Sulle graduatorie decide la giustizia ordinaria

DI ANTIMO DI GERONIMO

Ricorsi sulle graduatorie a esaurimento dei docenti si discutono davanti al giudice ordinario. Lo hanno stabilito le sezioni unite della Corte di cassazione (ordinanza 3399 del 13 febbraio 2008). La pronuncia si informa a un precedente orientamento sulle graduatorie permanenti del personale Ata (11563/2007), estendendolo anche agli elenchi del personale docente. Una buona notizia per i precari, perché il giudizio davanti al giudice ordinario non implica il versamento di somme all'amministrazione giudiziaria. E c'è più tempo per presentare ricorso, perché il termine segue quello della prescrizione del diritto leso che viene fatto valere in giudizio. Nel caso del ricorso al Tar, invece, il ricorrente deve pagare 500 euro di contributo unificato

I lettori possono segnalare le sentenze o i ricorsi di maggiore interesse (con i relativi elementi identificativi) all'indirizzo: aziendascuola@class.it

all'amministrazione giudiziaria e poi il termine per il ricorso è di soli 60 giorni.

Il fatto

Il giudizio riguardava un ricorso presentato davanti al giudice ordinario, con il quale un docente precario di lettere (classe di concorso A050) si lamentava che alcuni colleghi erano stati collocati in graduatoria in posizione più favorevole, nonostante non avessero diritto ad alcuni punteggi loro attribuiti. E dunque, era stato chiesto l'annullamento di questi punteggi e la collocazione del ricorrente in posizione sussistente rispetto ai colleghi ai quali erano stati attribuiti i punteggi non legittimi.

Per le graduatorie

Nel corso del giudizio, l'amministrazione aveva eccepito che il giudice ordinario non era competente. Il ricorrente allora ha chiesto alla Cassazione di pronunciarsi. Si tratta di una procedura prevista dall'articolo 41 del codice di procedura civile, che

consiste nella possibilità, in capo alle parti in causa, di chiedere che le sezioni unite della Cassazione si pronuncino sulle questioni che riguardano la giurisdizione. Questo procedimento può essere azionato solo se non si è ancora concluso il giudizio di primo grado. Ma dopo che la Cassazione si è pronunciata, il giudice deve applicare il provvedimento dei magistrati superiori.

Il principio

Secondo la Cassazione, la giurisdizione amministrativa sulle controversie sui concorsi per l'assunzione, contemplata dal decreto legislativo 165 del 2001, articolo 63, comma 4, è limitata a quelle procedure che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa

dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i vincitori, rappresenta l'atto terminale del procedimento. Dunque non è compreso l'inserimento in apposita graduatoria di quanti in possesso di determinati requisiti (anche derivanti dalla partecipazione a concorsi) e che è preordinata al con-



ferimento dei posti lavoro che si renderanno disponibili. Ciò perché l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto dell'approvazione, colloca l'ipotesi fuori della fattispecie concorsuale e comporta che sia il giudice ordinario a tutelare la pretesa all'inserimento e alla collocazione in graduatoria, che ha ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione nella graduatoria utile per l'eventuale assunzione. Si è in presenza di atti, i quali, esulando da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione, né potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa (identificate dal decreto legislativo n. 165 del 2001, articolo 2, comma 1), non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato (decreto legislativo n. 165 del 2001, articolo 5, comma 2) di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e la tutela di cui all'articolo 2907 del codice civile.

